

entro questo termine stabilito, altrimenti ciò potrebbe dar luogo a molti inconvenienti, a molti arbitrii, e gli elettori non avrebbero nessuna garanzia né eguaglianza, dipendendo dalla Camera concedere, o no, i trenta giorni col pronto disbrigo della contestazione. Quindi raccomando, prego di fare che l'articolo si modifichi in modo che il termine dei reclami sia sempre, per tutti, di 30 giorni, e che prima di questo termine la Camera non possa prendere in nessun caso la sua deliberazione. (*Rumori — Interruzioni*).

Ci rivedremo a novembre, e allora esamineremo chi ha ragione (*Rumori*) e chi ha saputo prevedere le nuove violazioni della legge. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Brunialti, relatore.** La Commissione ha già rivolto alla Camera vivissima preghiera di risparmiare, per quanto possibile, gli emendamenti. Confesso che io non posso trattenerne la mia viva sorpresa vedendo che non solo gli emendamenti fioccano, ma fioccano anche in una forma assolutamente vietata dal regolamento. Io quindi dichiaro che la Commissione non può tenere nessun conto di tutti quegli emendamenti che non siano stati presentati a norma del regolamento della Camera. Rispondo perciò all'emendamento proposto dall'onorevole Picardi e da altri deputati, il quale è presentato nella forma prescritta dal regolamento.

L'onorevole Picardi propone che non solo noi dobbiamo discendere al sesto degli elettori iscritti, ma che dobbiamo inoltre riconoscere il candidato eletto a primo scrutinio anche che non abbia ottenuto la metà più uno dei votanti.

Ora mi permetto di far considerare alla Camera come, se noi accettassimo questo emendamento, verremmo ad aver qui, nella maggior parte dei casi, non già i deputati della maggioranza del Collegio, ma i deputati della minoranza.

Ogni qual volta, in un Collegio, invece di due soli candidati se ne presentassero tre, potrebbe assai di leggieri avvenire che colui il quale venisse secondo questo criterio proclamato non fosse l'eletto della maggioranza dei votanti ma fosse l'eletto di una minoranza.

Aggiungo ancora che nelle leggi le quali accettano lo scrutinio di lista, soprattutto se lo scrutinio di lista è accompagnato dalla

rappresentanza delle minoranze, è sufficiente la maggioranza relativa; ma in tutte le leggi di qualsiasi natura, le quali prendono le mosse dall'elezione di un solo candidato, è evidente che questo candidato deve rappresentare la maggioranza assoluta dei votanti.

La Commissione perciò insiste nella sua proposta e spera che la Camera vorrà accettarla.

*Voci Ai voti!*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** Volevo attirare l'attenzione della Camera sulla gravità della disposizione che detrae i voti nulli dal numero dei votanti per computare la quota di voti richiesta per l'elezione a primo scrutinio.

Non vedo alcuna buona ragione per cui si debbano considerare diversamente i voti nulli da quelli dati ad un terzo, ad un quarto, ad un quinto candidato. È la stessa cosa logicamente.

Supponiamo un caso pratico. Ho tre candidati in un collegio, Tizio, Caio e Sempronio; supponendo che ci siano 2000 votanti, Tizio ha 980 voti, Caio ne ha 970, 10 meno di Tizio, e Sempronio ne ha 50. Se voi mi ammettete che i nulli siano detratti dal computo, che cosa accadrà? Che un ufficio, prevedendo questa possibilità, annullerà 50 voti dati a Caio, oppure tutti quanti quelli dati a Sempronio. Se così non facesse, evidentemente si andrebbe al ballottaggio, perchè nessuno avrebbe raggiunto la metà più uno dei votanti; ma adottando questa astuzia si dichiara legalmente eletto Tizio, perchè i 50 voti detratti spostano il numero legale, e Tizio che avrebbe dovuto andare in ballottaggio con Caio, resterebbe invece legalmente eletto. Ed è questa una delle ipotesi più favorevoli e meno scandalose; perchè potrebbe benissimo darsi che le schede dichiarate abusivamente nulle appartenessero al candidato che effettivamente ebbe più voti.

Io credo che qualunque sia il numero dei voti nulli, questi debbano essere sempre computati per stabilire quale sia la metà più uno dei votanti necessaria per essere legalmente eletti; diversamente faremo dipendere dalla buona fede dei singoli uffici elettorali lo stabilire il quoziente per dichiarare l'eletto. (*Interruzioni*).

Se vi par troppo la metà, dite due quinti, dite un terzo, ma non date un premio all'inganno. Questo è ciò che voglio evitare.